

ATTIVITA' NEGOZIALE REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTE le norme sull'autonomia scolastica di cui alla Legge n.59/1997 ed al DPR n.275/1999;
VISTO l'art.33, 2° comma del Decreto Interministeriale n.44/2001 con il quale è attribuita al Consiglio d'Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163/2006

RITENUTO di dover individuare l'oggetto e i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze dell'Istituto Comprensivo di Cernobbio in base alle quali ammettere il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Nella seduta del maggio 2014, con delibera n...., ha approvato il presente Regolamento. Questo viene allegato al Regolamento di Istituto e ne diventa parte integrante.

ART. 1 - INTRODUZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.I. n.44/2001 ("Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"), lo svolgimento dell'attività negoziale nei termini che seguono.

2. L'attività contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali, dal presente regolamento.

3. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali l'attività negoziale dell'Istituto deve uniformarsi sono:

- il regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge n.94/1997
- la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (Procedimento Amministrativo)
- le norme sull'autonomia delle scuole di cui alla Legge n.59/1997 e al DPR n.275/1999
- il regolamento di contabilità scolastica approvato con D.I. n.44/2001
- il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163/2006

ART. 2 – CRITERI PER I CONTRATTI

Possono essere stipulati contratti per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa

ATTIVITA' DIDATTICHE:

La scelta del contraente sarà effettuata con la valutazione di:

- a. curriculum professionale
- b. preparazione professionale e/o competenza tecnica
- c. esperienze pregresse

Si prende atto che è consuetudine dei Consigli di Intersezione/Interclasse/ Classe proporre il nome degli esperti da utilizzare per l'arricchimento dell'Offerta Formativa. Gli stessi possono essere confermati solo se la spesa non eccede il limite fissato al successivo art. 3 e se il lavoro già svolto ha ottenuto unanime apprezzamento da parte dei docenti e genitori (vedi valutazione d'Istituto).

SUPPORTI TECNICI:

Per i contratti esterni

- Quando non siano determinanti altri elementi di valutazione, come nel caso di acquisto merci, sarà valutato prioritariamente il rapporto tra costo e affidabilità del servizio, nel rispetto della trasparenza e della rotazione.
- Quando necessitino particolari competenze, saranno valutati:
 - La preparazione professionale e/o competenza tecnica
 - Il curriculum professionale
 - L'affidabilità del servizio

I singoli contratti determineranno il tipo di prestazione, la durata e i compensi.

ART. 3 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Il limite di spesa di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, è elevato a € 4.000,00 IVA esclusa.
2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza.
3. A tal fine si ritiene opportuna un’indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta di preventivi a più operatori economici. In deroga a tale procedura è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza e allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio desiderato (c.d. “caso dell’unico fornitore”).
4. Al fine di identificare il limite (fino a oppure oltre € 4.000,00) non è consentito frazionare artificialmente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura.

Art. 4 – CRITERI PER I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione tra l’Istituzione Scolastica e soggetti esterni che dimostrino particolare attenzione ai problemi dell’infanzia e le cui finalità non divergano dai valori espressi dalla scuola nel Piano dell’Offerta Formativa. Sono esclusi accordi con soggetti le cui finalità statutarie, aziendali o soggettive siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola.

I contratti di sponsorizzazione

- 1) Sono formalizzati
- 2) Determinano compensi: contributi, donazioni, prestazioni
- 3) Possono prevedere:
 - Il noleggio degli spazi espositivi della scuola, interni e/o esterni
 - La circolazione del marchio dello sponsor su: sito della scuola, depliant, giornalini, magliette, targhe, etc.

ART. 5- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Viene approvato all’unanimità.